



Sentenza n. 47/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 13691 del
registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei
conti per la regione Umbria nei confronti di:

- [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (c.f. [Omissis]), nato il
[Omissis] a [Omissis] ([Omissis]) e residente a [Omissis], via [Omissis] n. [Omissis]
int. [Omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cavallari

(CVLMRC58S03L117R; pec: *marco.cavallari@ordineavvocatiterni.it*),
Francesco Ciaccolini (CCCFNC65T05L117L; pec: *francesco.ciaccolini@ordineavvocatiterni.it*)
e Gaetano Catapano (CTPGTN71E07E919V; pec: *gaetano.catapano@ordineavvocatiterni.it*)

congiuntamente e disgiuntamente tra di loro e domiciliato per le
notifiche ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

VISTO il decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 4/2025, con il
quale è stata accolta l'istanza del convenuto di poter accedere al rito
abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, svoltasi con	
	l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore	
	Cons. Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G.	
	Francesco Magno e, per il convenuto, l'avv. Marco Cavallari.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	I. Con atto di citazione depositato il 6 settembre 2024 la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio [Omissis] [Omissis] [Omissis], nella	
	sua qualità - all'epoca dei fatti - di Dirigente medico di Struttura	
	complessa di Radiologia e Radioterapia presso l'Ospedale di Spoleto,	
	per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell'Azienda Unità	
	Sanitaria Locale Umbria 2 (<i>nel prosieguo "Azienda"</i>) della complessiva	
	somma di € 111.451,70, di cui:	
	i) € 69.657,31, per violazione del sinallagma contrattuale riferito	
	all'ammontare delle retribuzioni indebitamente percepite (<i>compute in</i>	
	<i>962 ore e 15 minuti di presenze attestate, ma non effettuate</i>);	
	ii) € 6.965,73 a titolo di danno da disservizio (<i>importo quantificato in</i>	
	<i>misura del 10% del primo addebito</i>);	
	iii) € 34.828,66 per il danno all'immagine sostenuto arrecato	
	dell'Azienda (<i>importo determinato, in via equitativa, nel 50% del primo</i>	
	<i>addebito</i>).	
	II. - A fondamento della pretesa, in estrema sintesi, il Requirente riferiva	
	che dalle indagini sviluppate dalla Compagnia della Guardia di Finanza	
	di Spoleto era emerso che il convenuto utilizzava impropriamente il	
	2	

	<i>badge</i> elettronico facendo figurare come ore di missione - impiegate per	
	gli spostamenti tra le sedi di servizio a lui assegnate (<i>Spoletto, Norcia,</i>	
	<i>Cascia e Foligno</i>) - il tempo utilizzato per il percorso casa-lavoro da e per	
	Terni, all'inizio ed al termine di ogni giornata lavorativa, per un totale	
	di 862 ore e 9 minuti nell'arco degli anni dal 2018 al 2021; la parte	
	residua, di 100 ore e 6 minuti, scaturiva dal raffronto tra le presenze in	
	servizio e gli spostamenti desumibili dai tabulati telefonici delle utenze	
	cellulari in possesso del convenuto negli anni 2020/2021, ricostruiti	
	sulla base degli "agganci" delle utenze alla rete di comunicazione delle	
	compagnie telefoniche; quota parte delle predette condotte costituiva	
	l'oggetto di procedimenti penale e disciplinare: il primo concluso con	
	l'archiviazione e il secondo con l'irrogazione di una sospensione dal	
	servizio per giorni 10.	
	III. - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data	
	14/01/2025 a mezzo degli Avvocati Marco Cavallari, Francesco	
	Ciaccolini e Gaetano Catapano, il convenuto proponeva istanza di	
	ammissione al rito abbreviato <i>ex art.</i> 130 c.g.c., corredata dal parere non	
	favorevole reso dalla Procura regionale in data 30/12/2024; con	
	l'istanza, il convenuto offriva il pagamento, in unica soluzione, della	
	somma di € 55.725,85 , pari al 50% dell'importo contestatogli con l'atto	
	di citazione.	
	La Procura regionale, in linea con l'orientamento della giurisprudenza	
	prevalente (<i>Corte di Cassazione, Sez. II penale, sent. 1/8/2019, n. 35414;</i>	
	<i>Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. 4/2/2016, n. 8; id, Sez. Toscana, sent.</i>	
	<i>8/8/2017, n. 199</i>), riteneva la richiesta da un lato inammissibile,	
	3	

	adducendo il doloso arricchimento del danneggiante, dall'altro non	
	congrua, in quanto la somma offerta non era sufficiente a risarcire il	
	danno da lesione del sinallagma contrattuale.	
	Il convenuto, ritenuto ingiustificato il dissenso espresso dalla Procura	
	regionale - considerato che le timbrature oggetto di contestazione non	
	avrebbero prodotto alcun guadagno illecito aggiuntivo, rispetto al	
	compenso maturato dal Primario per il conseguimento degli obiettivi	
	contrattualmente previsti - nonché denegando la sussistenza dei danni	
	da disservizio e all'immagine dell'Azienda, pur contestando l'esistenza	
	del danno erariale insisteva per la definizione alternativa del giudizio	
	offrendo il pagamento dell'importo di € 69.657,31 .	
	IV. - Con decreto n. 4 del 07/03/2025 -a seguito della camera di	
	consiglio del 19/02/2025, nel cui ambito il P.M. si esprimeva	
	favorevolmente per l'ammissione al rito abbreviato e la parte convenuta	
	perorava ulteriormente l'accoglimento dell'istanza- il convenuto veniva	
	motivatamente ammesso al rito alternativo, sulla determinazione	
	dell'importo di € 69.657,31 da versare in favore dell'Azienda, nel	
	termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del	
	provvedimento medesimo.	
	V. - In data 29/03/2025 i difensori del convenuto depositavano: a) la	
	contabile di bonifico n. 1101250730235003 eseguito il 14.03.2025,	
	dell'importo di € 69.657,31 ; b) la ricevuta della Tesoreria dell'Azienda	
	del correlato incasso, avvenuto in data 17/03/2025; c) la relativa	
	reversale n. 3000549 del 19/03/2025.	
	VI. - Nell'udienza in camera di consiglio del 16/07/2025 le parti	
	4	

	concordemente concludevano per la definizione del giudizio. La causa	
	veniva, quindi, posta in decisione.	
	VII. - Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata	
	in atti, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo	
	determinato nel decreto n. 4/2025, per cui sussistono le condizioni per	
	dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.	
	Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico	
	della parte convenuta, ritenendo il Collegio ricorrere la soccombenza	
	virtuale della stessa, in quanto il risarcimento effettuato consegue alla	
	proposizione dell'atto di citazione della Procura regionale. La richiesta	
	avanzata in udienza dalla difesa del convenuto ai fini di una	
	compensazione anche parziale delle spese non può essere accolta, non	
	sussistendo i presupposti previsti dall'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il	
	giudizio di responsabilità n. 13691 nei confronti del dr. [Omissis]	
	[Omissis] [Omissis].	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 233,18	
	(diconsi euro duecentotrentatre/18).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	5	

	Depositata in Segreteria il 18 luglio 2025.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositato in Segreteria il 18 luglio 2025.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	6	

[illegible][illegible][illegible]